

TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA
Causa n. 181/2021

Il giudice del lavoro,
a scioglimento della riserva assunta;
letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze ed eccezioni delle parti;

preMESSO:

che il ricorrente chiede di accertare l'illegittimità della richiesta di restituzione del trattamento di CIGS avanzata dall'I.N.P.S. di Forlì nei suoi confronti o l'irripetibilità delle somme corrispostegli dall'Istituto a titolo di CIGS dall'1.6.2016 al 31.3.2017, con accertamento altresì dell'illegittimità della cancellazione dei contributi figurativi relativi allo stesso periodo, con condanna della controparte all'immediato riconoscimento della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie;

ritenuto:

che, in accoglimento dell'eccezione dell'I.N.P.S., la cognizione della causa non spetti a questo Tribunale, essendo il ricorrente residente in Provincia di Ravenna;

considerato:

che, infatti, **Cass., 22.7.2014, n. 16608**, emessa in sede di **regolamento di competenza** in una vicenda nella quale il ricorrente agiva in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dall'I.N.P.S. di revoca della concessione del trattamento di cassa integrazione-

ne guadagni straordinaria già riconosciuta all'azienda datrice di lavoro, con recupero dei previsti importi, ha affermato quanto segue:

“vertendosi in materia di preteso diritto alla corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (e cioè di un trattamento inteso ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore temporaneamente ed involontariamente disoccupato), non possano porsi dubbi sulla natura previdenziale, o di garanzia del salario, dello stesso e della sussimibilità della controversia in questione nell'ambito di quelle di cui all'art. 444 cod. proc. civ. (si veda, sulla natura previdenziale di tale tipo di credito Cass. n. 114848 del 18 novembre 1997; conf. Cass. n. 9990 del 23 luglio 2001; si vedano anche, sulla nascita, con il provvedimento amministrativo di ammissione al trattamento di integrazione salariale, di un rapporto previdenziale, Cass. n. 4658 del 9 luglio 1983; Cass. n. 2965 dell'11 maggio 1985; Cass. n. 6338 del 22 giugno 1999; Cass. sez. un. n. 16780 del 10 agosto 2005).

Ed allora va richiamato il principio già affermato da questa Corte secondo cui l'art. 444 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che, nel caso di controversie relative a prestazioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, si deve sempre far riferimento al luogo di residenza del beneficiario della prestazione indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rivesta, nel giudizio, la qualità di attore (che chiede il riconoscimento del diritto alla prestazione) o di convenuto (che resiste alla domanda di restituzione della prestazione indebitamente percepita) - così Cass. n. 9637 del 21 luglio 2000; Cass. n. 1787 del 17 febbraio 2000; Cass. n. 2240 del 6 aprile 1984; si veda anche Cass. n. 6293 del 2 maggio 2002.

Né risulta appropriato il richiamo operato dal Tribunale di Chieti alla decisione di questa Corte n. 9050 del 26 agosto 1993 ¹ che riguardava una fattispecie del tutto diversa in quanto relativa ad un contenzioso tra un'impresa datrice di lavoro e l'I.N.P.S., avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di (maggior) conguaglio fra i contributi previdenziali ed anticipazioni salariali”;

ritenuto:

che effettivamente non spetti allora a questo Tribunale di conoscere la controversia, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c.;

che occorra anche provvedere sulle spese di lite², provvedendosi a compensare le stesse attesa la complessità della vicenda in punto di fatto

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

dichiara la propria **incompetenza per territorio** a conoscere della controversia e **rimette** le parti dinanzi al Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro;

assegna loro termine sino a trenta giorni per riassumere il giudizio dinanzi a quel Tribunale, ai sensi dell'art. 428 c.p.c.;

compensa le spese di lite;

manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Forlì, 13.1.2022

Il giudice del lavoro

dott. Luca Mascini

¹ Richiamata alla prima udienza dal ricorrente Melandri.

² V. Cass., nn. 21565/2011, 23359/2011 e 21697/2011.